



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 62 del 29 Novembre 2021

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crld.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Salvatore Ugo CIRIOLO con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Rag. Giacomo LATTANZI (Segretario), nella riunione del 22 Novembre 2021, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. FOGGIA INCEDIT – A.S.D. BITRITTO NORBA del 10/10/2021 (Reclamo della A.S.D. BITRITTO NORBA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 28/10/2021 del Comitato Regionale Puglia.

FATTO

La società **A.S.D. BITRITTO NORBA** (in seguito, solo "Bitritto Norba") preannunciava ricorso *"in merito alla regolarità"* della gara da essa disputata, in data **10.10.2021**, contro la società **A.S.D. FOGGIA INCEDIT** (in seguito, solo "FOGGIA INCEDIT"), conclusa con il risultato di 3-0, in favore di quest'ultima. Il preannuncio, indirizzato al Giudice Sportivo Territoriale, veniva inoltrato dall'indirizzo di posta elettronica certificata della Bitritto Norba (asdnorba@pec.it), mediante PEC del **11.10.2021** (ore 14:04), cui seguiva, in pari data, alle ore 23:26 (dallo stesso indirizzo societario), la comunicazione di avvenuto pagamento della tassa di ricorso, con l'allegazione della relativa ricevuta.

Il **13.10.2021**, la parte ricorrente trasmetteva il ricorso, eccependo la posizione irregolare del calciatore sig. Lasalandra Enrico e chiedendo la vittoria della gara in proprio favore o, in via graduata, la ripetizione dell'incontro, sul presupposto che il calciatore, benchè squalificato, fosse stato inserito nella distinta consegnata al direttore di gara, per quanto non schierato nel corso della gara.

A seguito del provvedimento di fissazione della decisione, pubblicato in data 21/10/2021 sul C.U. n. 46 del CRP, entrambe le parti depositavano memorie difensive; in particolare, la FOGGIA INCEDIT, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva l'inesistenza del preannuncio di ricorso per difetto di sottoscrizione della dichiarazione, nonchè l'inammissibilità e/o irricevibilità del medesimo ricorso per omesso versamento della tassa reclamo; deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, concludendo per il suo integrale rigetto; la BITRITTO NORBA si riportava alle motivazioni ed alle richieste oggetto del ricorso e, nel contestare le eccezioni preliminari e pregiudiziali della parte resistente, evidenziava l'osservanza delle disposizioni codicistiche relative al preannuncio ed al pagamento della tassa di ricorso, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze.

Con Decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 50 del **28.10.2021**, il Giudice Sportivo Territoriale deliberava;

- 1) di dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso inviato dalla società ASD Bitritto Norba, stante il difetto di sottoscrizione del preannuncio e del contestuale versamento della tassa reclamo o di contestuale addebito sul conto della società;
- 2) per l'effetto di confermare il risultato della gara di 3-0 in favore della società FOGGIA INCEDIT, come conseguito sul campo.

- 3) La BITRITTO NORBA, con nota a mezzo PEC del **29.10.2021**, preannunciava reclamo avverso la su indicata Decisione e con le medesime modalità proponeva reclamo in data **1.11.2021** dinanzi a questa Corte Sportiva Territoriale, trasmessa alla FOGGIA INCEDIT ed al suo difensore, Avv. Eduardo Chiacchio, chiedendo, per le motivazioni ivi dedotte, di annullare la decisione impugnata e di rinviare per l'esame del merito al G.S.T. di primo grado, ai sensi dell'art. 78 comma II C.G.S., o, in subordine, di decidere nel merito, comminando alla FOGGIA INCEDIT la sanzione della perdita della gara, con assegnazione in suo favore della vittoria, o quantomeno, che si disponesse la ripetizione dell'incontro.

Resisteva con memoria difensiva del **19.11.2021** la FOGGIA INCEDIT, per il tramite degli Avv. Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, chiedendo, per le motivazioni ivi dedotte, in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità, l'irricevibilità e/o l'improcedibilità del ricorso proposto al G.S.T. dalla Bitritto Norba e, nel merito, il rigetto integrale di ogni avversa pretesa.

Nella riunione del **22.11.2021**, fissata da questa Corte per la decisione dell'incardinato Procedimento, è presente, per la FOGGIA INCEDIT, l'Avv. Monica Fiorillo, unitamente al Presidente della stessa società, Sig. Raimo Vito. L'Avv. Fiorillo illustra alla Corte la posizione difensiva della sua assistita e, all'esito, si riporta alle controdeduzioni già depositate, insistendo per il rigetto del reclamo e, in particolare, per la nullità del ricorso innanzi al G.S.T. Nessuno è comparso per la FOGGIA INCEDIT.

La Corte si riserva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo proposto dalla ASD BITRITTO NORBA è fondato e va accolto.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto l'eccezione preliminare della ASD FOGGIA INCEDIT, dichiarando, per l'effetto, inammissibile/improcedibile il ricorso della ASD BITRITTO NORBA, rilevando il difetto di sottoscrizione del preannuncio e del contestuale versamento della tassa reclamo o di contestuale addebito sul conto della società.

Quanto al primo profilo, afferente alla carenza di sottoscrizione autografa del ricorso da parte della società ricorrente, deve preliminarmente rilevarsi che l'indirizzo di posta della società ricorrente (asdnorba@pec.it), da cui è stato inviato il preannuncio di ricorso del 11.10.2021, coincide pacificamente con quello comunicato dalla stessa società, al momento della iscrizione al campionato, di modo che non sembra che debbano sorgere dubbi, in ordine alla sua provenienza.

Ciò premesso, sul punto questa Corte ritiene di non doversi discostare dall'orientamento impartito dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale della F.G.C.I., con Decisione n. 184/2019-2020 del 17.2.2020, che, in fattispecie identica, ha così stabilito: *"...va superata, ad avviso di questa Corte, la questione formale della mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo da parte di persona fisica, posto che quest'ultima risulta pervenuto tramite PEC da indirizzo attribuito alla società ricorrente in primo grado, ossia il Crema. La Corte ritiene, altresì, che i principi del contraddittorio non siano stati violati in ragione della tempistica delle comunicazioni e delle possibilità per il Cliverghe di far valere le proprie argomentazioni in virtù del fatto che il preannuncio di reclamo successivo hanno raggiunto lo scopo al quale erano destinati (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. unite, 18 aprile 2016, n. 7655; nonché, più di recente, Cass., ord. 14 febbraio 2019, n. 4505).*

La fattispecie citata dalla Decisione n. 184 appare senz'altro sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento, mentre analoga valutazione non può farsi per la Decisione del Collegio di Garanzia n. 12/2021, prodotta dalla parte resistente, riferita ad un differente caso, in cui era il ricorso (quindi, non il preannuncio) ad essere stato proposto unicamente sotto forma di testo trasfuso nella PEC, senza alcuna sottoscrizione dell'atto.

La distinzione strutturale tra i due istituti ha valore dirimente, agli effetti della odierna Decisione.

In linea generale, non può sottacersi che il preannuncio comporta, quale effetto sostanziale, la sospensione dell'omologazione del risultato acquisito sul campo, di modo che, ricondotta correttamente la Pec che ne contiene il testo alla società ricorrente, alcuna lesione del diritto alla difesa dell'altra parte deve ritenersi derivata dalla inosservanza del requisito della sottoscrizione, di cui all'art. 125 C.p.c.

Alle prescrizioni di tale norma deve invece senz'altro soggiacere il ricorso/reclamo, attesa la fondamentale importanza della funzione processuale da questo assolta, da cui scaturisce l'esigenza di adeguata e massima tutela dei corrispondenti diritti di difesa della parte destinataria.

Peraltro, la distinzione funzionale tra i due istituti appare recepita dal vigente C.G.S. che, infatti, ha preso in esame, unicamente, le irregolarità delle sottoscrizioni del ricorso (o del reclamo) e non anche del preannuncio: *“Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”* (così, l'art. 49, n. 7, C.G.S.).

L'espresso richiamo testuale al solo ricorso/reclamo conferisce carattere di specialità alla norma citata, precludendone, ad avviso di questa Corte, ogni interpretazione estensiva.

Per l'altro profilo, Il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il ricorso iniziale, recependo l'eccezione della resistente sul mancato versamento della tassa reclamo (o di richiesta di contestuale addebito sul conto della società), al momento dell'invio del preannuncio.

In realtà, come emerge dalla sopra riportata descrizione dei fatti oggetto di procedimento, l'A.S.D. BITRITTO NORBA ha comunque provveduto, nello stesso giorno 11.10.2021, in cui preannunciava il ricorso, a versare la tassa di reclamo, allegando la relativa ricevuta di pagamento alla Pec delle ore 23:26, con la conseguenza che l'onere deve ritenersi legittimamente assolto, poiché eseguito entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce, così come prescritto dall'art. 67 C.G.S.

In definitiva, alla luce di quanto innanzi ritenuto da questa Corte, il preannuncio di ricorso della A.S.D. BITRITTO NORBA dell'11.10.2021 deve ritenersi valido ed efficace, non avendo determinato alcuna lesione dei principi del processo sportivo del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo, così come richiamati nell'art. 44, n. 1 del C.G.S., così come la tassa di ricorso risulta versata in conformità alle disposizioni del C.G.S.

Deve, quindi, in accoglimento del proposto reclamo, annullarsi la Decisione del G.S.T. per aver dichiarato inammissibile/improcedibile il ricorso inviato dalla società A.S.D. BITRITTO NORBA, con rinvio al G.S.T. per l'esame del merito, ex art. 78 n. 2, VI° capoverso, C.G.S., come da seguente

DISPOSITIVO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione,

- 1) in via preliminare, ritenendo insussistente l'improcedibilità dichiarata dal Giudice Sportivo Territoriale, annulla la decisione impugnata e per l'effetto, ai sensi dell'art. 78, comma 2, ultimo capoverso, C.G.S. rinvia per l'esame del merito al Giudice di prime cure;
- 2) non addebitarsi la tassa reclamo in quanto parzialmente accolto.

Così deciso in Bari, il 22 novembre 2021, nella Camera di Consiglio della Corte Sportiva d'Appello di Puglia.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale Puglia, presieduta dall'Avv. Giuseppe Conte (Presidente e relatore), con la partecipazione dell'Avv. Livio Costantino (componente) e del Rag. Giacomo Lattanzi (componente) e del Sig. Giuseppe Sforza, che ha svolto le funzioni di segretario, nonché del Sig. Pasquale Cariello (rappresentante A.I.A.), all'udienza del 29 novembre 2021 ha adottato il seguente provvedimento:

premesso che

- con delibera pubblicata in data 11.11.2021 sul Comunicato Ufficiale n. 55 del Comitato Regionale Puglia LND, il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato, a carico del Sig. Michele Papeo, atleta della A.S.D. Ideale Bari, la squalifica sino al 23.12.2021 perché *"a fine gara, si avvicinava con fare minaccioso verso il Direttore di gara e proferiva frasi ingiuriose e minacciose. A seguito del provvedimento di espulsione, reiterava ed inveiva, avvicinandosi verso l'Arbitro lo sbeffeggiava con frasi irrispettose. Veniva più volte bloccato dai suoi stessi compagni di squadra, divincolandosi"*;

- avverso tale sanzione, la A.S.D. Ideale Bari ha proposto reclamo innanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, chiedendo una riduzione della squalifica comminata al calciatore Michele Papeo, in quanto ritenuta eccessiva alla luce delle disposizioni del codice di giustizia sportiva in materia;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La linea difensiva della società reclamante è incentrata sull'assunto che la squalifica comminata dal Giudice sportivo sarebbe eccessiva in considerazione di quanto disposto dagli artt. 36 e 38 del Codice di giustizia sportiva, alla luce di quella che sarebbe stata la condotta del calciatore Michele Papeo.

Nella ricostruzione della A.S.D. Ideale Bari, l'atleta, a fine gara, si sarebbe portato al cospetto del Direttore di gara per chiedere delucidazioni in ordine ad un asserito atteggiamento ostile e pretestuoso dello stesso, che sarebbe risultato pregiudizievole per la propria squadra. In seguito, a causa di quello che viene qualificato in ricorso come *"atteggiamento sprezzante e indisponente"* del Direttore di gara, *"indisponibile ad un sereno confronto"*, il calciatore Papeo avrebbe avuto un comportamento poco rispettoso e non consono *"ai ruoli e alle circostanze, complice una invero comprensibile frustrazione per l'immeritata sconfitta"*, senza però che gesti e/o parole del calciatore assumessero una valenza violenta; il tutto, anche considerando *"la stessa descrizione dei fatti riportati tanto nel referto del ddg, quanto nel rapporto del commissario di campo"*.

Si insisteva quindi per la riduzione della squalifica.

Il reclamo non va accolto. A parere di questa Corte, infatti, la sanzione della squalifica sino al 23.12.2021 comminata dal Giudice sportivo è da ritenersi più che congrua.

A prescindere dalla ricostruzione dei fatti esposta dalla società reclamante, quest'ultima, nel reclamo, non contesta assolutamente quanto riportato sia nel referto del Direttore di gara sia nel rapporto del Commissario di campo, dai quali, anzi, a dire della A.S.D. Ideale Bari, emergerebbe *"un comportamento ingiurioso, ma assolutamente non violento, né in fatto né in potenza"*.

In realtà, una semplice lettura sia del referto del D.d.g. che del rapporto del Commissario di campo appalesano una condotta posta in essere dal calciatore Papeo di ben altro spessore e gravità.

Il Direttore di gara, infatti, riporta nel referto che l'atleta in questione *"al triplice fischio scattava verso di me urlandomi, nel tragitto, che sono un coglione, figlio di puttana e minacciandomi di spaccarmi la faccia"* e che solo l'intervento di altri calciatori impediva il contatto fisico con lo stesso arbitro. In seguito, mentre il Direttore di gara si dirigeva verso lo spogliatoio, il Papeo *"posizionato dalla parte opposta del terreno di gioco, si liberava e riprendeva ad inseguirmi ripetendomi frasi gravemente ingiuriose e minacciose, ribadendo la sua volontà di spaccarmi la faccia"*. Anche in questa occasione, solo l'intervento di terzi - qui, il Commissario di campo - impediva che l'atleta avesse un contatto fisico con l'arbitro. E comunque, nonostante la presenza del Commissario di campo, Michele Papeo continuava ad urlare frasi offensive, ingiuriose e minacciose all'indirizzo del Direttore di gara. In ultimo, con l'arbitro chiuso nello spogliatoio, il calciatore in questione continuava ad urlare stando dietro la porta e aggiungendo *"io finisco di giocare, ma tu finisci di arbitrare"*.

Questa ricostruzione trova sostanziale conferma nel rapporto del Commissario di campo, al pari della circostanza che il calciatore diceva all'arbitro *"tanto ho finito di giocare"*: questa ultima frase evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile che lo stesso calciatore fosse ben consapevole della gravità della condotta posta in essere, ripetutamente, nei confronti del Direttore di gara, tanto da lasciargli presagire una lunga squalifica in suo danno (*"io finisco di giocare"*, *"tanto ho finito di giocare"*).

La condotta ripetutamente offensiva ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, la circostanza che solo l'intervento di terzi abbia impedito che il sig. Papeo arrivasse ad un contatto fisico con il Direttore di gara, il fatto che per ben due volte abbia rincorso l'arbitro (la seconda mentre era addirittura dalla parte opposta del terreno di gioco) evidenziano una inusitata gravità della condotta tenuta dal sig. Papeo nel caso di specie, priva per altro di qualsiasi resipiscenza.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia:

respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Ideale Bari;

conferma la sanzione della squalifica a carico del calciatore Michele Papeo sino al 23.12.2021 comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e, per l'effetto, chiede che venga addebitata la tassa reclamo, così come richiesto, sul conto della A.S.D. Ideale.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29 Novembre 2021.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci